



COMUNE DI DOMUS DE MARIA
Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2023

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del presente regolamento

Art 1 Definizioni

Art 2 Competenze

Art 3 Responsabilità

Art 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Art 5 Atti a disposizione del pubblico

Art 6 Autorizzazioni di stato civile

CAPO II PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art 7 Facoltà di disporre della salma, del cadavere e dei funerali

Art 8 Cura della salma

Art 9 Servizi necroscopici comunali

Art 10 Camera mortuaria-sala autoptica- deposito di osservazione e obitorio

Art 11 Autorizzazioni di polizia mortuaria- norme generali sui trasporti

Art 12 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art 13 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art 14 Trasporti all'estero o dall'estero

Art 15 Trasporto di ceneri e resti

CAPO III BARE

Art 16 Deposizione del cadavere nella bara

Art 17 Verifica e chiusura bare

Art 18 Bare per inumazione tumulazione cremazione e trasporti

Art 19 Targhetta di riconoscimento

Art 20 Fornitura gratuita di servizio funebre

CAPO IV ATTIVITÀ FUNEBRE DELL'IMPRESA

Art 21 Funzioni-licenza

Art 22 Divieti

CAPO V CIMITERI

Art 23 Cimiteri

Art 24 Reparti speciali nel cimitero

Art 25 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art 26 Disposizioni generali

Art 27 Deposito mortuario o camera mortuaria

Art 28 Deposito provvisorio di cadaveri e di resti

Art 29 Ossario comune cinerario comune e area dispersione ceneri

Art 30 Piano regolatore cimiteriale

CAPO VI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art 31 Caratteristiche delle sepolture

Art 32 Sepolture a pagamento e gratuite

Art 33 Elementi collocabili sulle sepolture individuali

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art 34 Avvisi di scadenza

Art 35 Esumazioni ordinarie

Art 36 Raccolta delle ossa

Art 37 Esumazione straordinaria

Art 38 Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art 39 Estumulazioni d'ufficio

Art 40 Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Art 41 Operazioni vietate – denuncia

Art 42 Oggetti da recuperare

Art 43 Disponibilità dei materiali

CAPO VIII CREMAZIONE

Art 44 Autorizzazione alla cremazione

Art 45 Urne cinerarie

Art 46 Consegna e destinazione delle ceneri

Art 47 Dispersione delle ceneri

CAPO IX POLIZIA DEI CIMITERI

Art 48 Orario

Art 49 Disciplina dell'ingresso

Art 50 Divieti speciali

Art 51 Riti funebri

Art 52 Fiori e piante ornamentali

Art 53 Materiali ornamentali

CAPO X CONCESSIONI

Art 54 Sepolture private

Art 55 Durata delle concessioni

Art 56 Modalità di concessione

Art 57 Uso delle sepolture private

Art 58 Manutenzione e obblighi del concessionario

Art 59 Subentri

Art 60 Rinuncia a concessione di aree

Art 61 Costruzione dell'opera- termini

Art 62 Revoca

Art 63 Decadenza

Art 64 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art 65 Estinzione

CAPO XI LAVORI NEI CIMITERI

Art 66 Accesso al cimitero-tipologia degli interventi

Art 67 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art 68 Responsabilità

Art 69 Organizzazione del cantiere e dei lavori

Art 70 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti e di altre festività

Art 71 Vigilanza

CAPO XII DISPOSIZIONI VARIE

Art 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

Art 73 Mappa

Art 74 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art 75 Efficacia del regolamento

Art 76 Sanzioni

Art 77 Cautele

Art 78 Norme di rinvio

Art 79 Norma finale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265 del 27.07.1934);
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n.1238 del 9.7.1939);
- Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R n.285 del 10.09.1990);
- Circolare del Ministero della Sanita' n. 24 del 24 giugno 1993;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.03.2001)
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 06.06.2001 n.380);
- Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R.23 aprile 2015, n.8);
- Legge regionale – Sardegna - 22 febbraio 2012 n. 4 recante “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;
- Legge regionale della Sardegna del 02 agosto 2018 n. 32 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”.

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Il comune, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle finalità prefissate dalla Regione Sardegna all'art. 1 comma 2 L.R. 32/2018, promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto degli usi funerari della propria comunità.

ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

1. Per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento di morte;
2. Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Per funzioni di Polizia Mortuaria si intendono servizi funerari, necroscopici e cimiteriali.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio. Nell'ambito dell'organizzazione interna degli uffici, il Responsabile di cui al precedente paragrafo può individuare tra i propri preposti un incaricato di polizia mortuaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990
3. Le attività inerenti la polizia mortuaria vengono effettuate attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, dal 112 a 114 dei D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza, a mezzo del servizio individuato dall' A.S.L.. La gestione di tutti i servizi di polizia mortuaria e comunque di tutte le attività connesse con il cimitero, sono di competenza dell'Ufficio "Servizi Demografici", nel Settore Amministrativo, nonché il rilascio delle concessioni sulle aree e le relative incombenze, ai sensi di quanto stabilito nel D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento, con le modalità previste nel vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

1. Spetta al Comune vigilare affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per fatti causati da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4— SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nella specifica area del cimitero;
 - d) L'esumazione ordinaria;
 - e) L'estumulazione ordinaria;
 - f) Il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rivenute in locali fatiscenti;

- g) Il servizio funebre per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni tenute a farsene carico. Le condizioni per l'accesso a tale servizio sono determinate al successivo articolo 20 del presente regolamento.
 - h) l'inumazione, l'esumazione la tumulazione e l'estumulazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (Legge n. 26 del 28 Febbraio 2001);
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposita delibera della Giunta Comunale relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale.
 3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
 4. Gli oneri di cui alle lettere c) e e) sono da considerarsi a carico del Comune.

ARTICOLO 5- ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi demografici e presso apposito e idoneo locale di custodia presso lo stesso cimitero, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/1990 da compilare cronologicamente dagli addetti incaricati, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. E' inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

ARTICOLO 6—AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La morte di persone avvenuta nel territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile con le modalità di cui alle vigenti norme sull'ordinamento dello Stato Civile, dai soggetti indicati all'art. 1 del D.P.R. 285/90, che si attengono alle modalità ed alle prescrizioni contenute nello stesso art. e nei seguenti del DPR 285/90.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

4. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., una volta in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia delle cause di morte, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
5. Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, nonché l'ufficiale di stato civile, giusto art. 76 del D.P.R. n. 396/2000, devono fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura penale, in tali casi il permesso di seppellimento potrà essere rilascio previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, si seguono le procedure di cui all'art. n. 5 del DPR 285/1990 e dalla normativa Regionale vigente, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane.
7. L'autorizzazione all'utilizzo e al trasporto di cadaveri per finalità di studio, ricerca e insegnamento ai sensi dell'art 32 del Regio Decreto 1952/1933, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7- FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEL CADAVERE E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8- CURA DELLA SALMA

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte ritenuta necessaria dal medico necroscopo, viene autorizzata dallo stesso, secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 9— SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D. Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio della salma verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue, una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.
5. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ARTICOLO 10— CAMERA MORTUARIA – SALA AUTOPTICA – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

1. All'interno del cimitero comunale si prevede un locale destinato a "Camera mortuaria" per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e un locale destinato a "Sala autoptica".
2. La camera mortuaria e la sala autoptica rispondono alle caratteristiche previste all'art. 65 del DPR 285/90 e possono essere adibite a "Deposito di osservazione" per ricevere e tenere le salme di cui all'art. 12 del DPR 285/90, al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite agli artt. 8,9,10 e 11 dello stesso DPR 285/90.
3. Per l'assolvimento delle funzioni di obitorio previste all'art. 13 e seguenti del DPR 285/90, il Comune provvede a stipulare apposite convenzioni con l'Azienda USL o ospedali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti generici.

4. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
5. Le salme di persone morte di malattia infettive – diffuse o sospette tali sono tenute osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

ARTICOLO 11- AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA-NORME GENERALI SUI TRASPORTI

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore servizi demografici Comunale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.
3. Anche prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - c) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata.
4. A tale scopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.
5. Compete all'Asl il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento, per i quali vi sia stata richiesta da parte degli aventi titolo, ad esclusione dei feti con una gestazione presunta di 28 settimane dichiarati nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, per i quali sono necessarie le ordinarie autorizzazioni per inumazione o tumulazione e trasporto funebre.
6. Inoltre, compete alla ASL l'autorizzazione al trasporto, inumazione/tumulazione oppure eventuale cremazione delle parti anatomiche riconoscibili: arti inferiori, superiori, o le parti di essi di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.
7. I trasporti di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il personale incaricato dal Sindaco rilascia il passaporto mortuario.
8. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

9. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.
10. Ai sensi e per gli effetti della novella introdotta dall'articolo 11 della Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32, durante il periodo di osservazione della salma – così come previsto dall'articolo 10 della succitata legge – la stessa, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.
11. Per questa attività non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva del Comune, ma l'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.
12. Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che sia garantita l'osservazione e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 12 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. In caso di arrivo o partenza dalla salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del DPR 285/1990.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 13 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con specifico atto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 14 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937. N. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento precisato.

ARTICOLO 15 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di cenere deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 45.

CAPO III BARE

ARTICOLO 16- DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA BARA

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 18, previo parere favorevole dell'ASL.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.
3. Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppato in lenzuola di cotone.
4. Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni di cui all'art.18 del Regolamento Nazionale n.285/1990.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, adotterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione dell'ambiente.

ARTICOLO 17—VERIFICA E CHIUSURA BARE

1. La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto.
2. In conformità al DPR 445/2000 il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 18- BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui agli art. 30 e 75 del DPR 285/1990.
2. Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli art. 27, 28, 29 del DPR 285/1990.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato, congiuntamente al Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato, la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione redatta dal Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ARTICOLO 19—TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 20 - FORNITURA GRATUITA DI SERVIZIO FUNEBRE

1. Il Comune fornisce gratuitamente i servizi funebri a favore delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni tenute a farsene carico.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta di apposita relazione formulata dall'Ufficio dei Servizi Sociali basata sulle informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati. Lo stato di indigenza è definito nei termini di legge.
3. La gratuità dei servizi rimane limitata ai decessi delle persone la cui ultima residenza era situata nel Comune di Domus de Maria. Negli altri casi, l'Ente si rifarà sul comune di ultima residenza del defunto.

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ARTICOLO 21— FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) - volgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) - fornire feretri e accessori relativi;
 - c) - occuparsi della salma;
 - d) - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 22 – DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO V CIMITERI

ARTICOLO 23 - CIMITERI

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, dal 112 al 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6. 1990 n. 142.
3. Nel cimitero comunale le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali e ossa, sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 26712000 e successive modifiche, con applicazione di quanto previsto nel tariffario.
4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno, ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
6. Il Comune adotta modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.
7. Nel territorio del Comune esiste un unico cimitero dotato di aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
8. E' inoltre dotato di un campo destinato alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 24- REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nel cimitero è istituito un reparto speciale per la sepoltura di nati-morti, feti e prodotti abortivi e di urne cinerarie, denominato cellette ossario-cinerario.
2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri può essere istituito, in relazione alla disponibilità, un campo speciale per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o straniere.
3. Nel suddetto campo i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

ARTICOLO 25- AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale, di famiglia o collettiva.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei casi non previsti al comma 1 e 2, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché soggetta al pagamento di una apposita tariffa e a condizione che il defunto abbia, nel territorio comunale, dei parenti entro il 7 di parentela. In tal caso il nulla-osta all'ammissione nel cimitero del defunto, viene rilasciato dal Sindaco.
5. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.
6. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
7. I cortei funebri si riuniranno all'esterno o in prossimità dell'ingresso del cimitero.
8. L'eventuale sosta per il commiato può essere attuata all'interno del cimitero anche in prossimità della sepoltura o in caso di maltempo, all'interno della cappella cimiteriale. L'impresa funebre e il Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato, avranno il compito di sorvegliare affinché non vengano calpestate le tombe adiacenti.

ARTICOLO 26— DISPOSIZIONI GENERALI

1. All'interno del cimitero sarà individuata un'area da destinare alle inumazioni ordinarie decennali e alle inumazioni da effettuarsi in casi eccezionali, ai sensi dell'Art. 337 dei TULS n° 1265.
2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone anche di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 n. 285.
4. L'apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285.

5. Pertanto, nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o familiare;
 - tumulazioni individuali (loculi)
 - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, loculi di famiglia, cappelle di famiglia);
 - ossario e cinerario comune;
 - campo adibito alla dispersione delle ceneri;
 - reparti speciali.
6. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 27— DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve essere dotato di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e delle urne cinerarie in attesa di dispersione.
2. Nel deposito mortuario vengono altresì collocate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

ARTICOLO 28- DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERI E DI RESTI

1. I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocati in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.
2. La richiesta di deposito provvisorio non può essere comunque accolta qualora nell'ambito del cimitero, esistano tipologie di manufatti disponibili analoghi a quelle richiesti.
3. Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi, salvo il protrarsi del periodo dovuto alla mancata costruzione da parte del Comune della sepoltura richiesta. Per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.
4. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla rimozione dei cadaveri, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili, di provvedere entro 30 giorni. In difetto, i cadaveri saranno inumati a spese di coloro che hanno richiesto il deposito provvisorio.
5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. In casi eccezionali, a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in loculi o tombe di altri privati già concessionari, che hanno dichiarato per iscritto di essere disponibili a concederli gratuitamente. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.
8. La concessione è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono, l'uso di un'area di terreno per costruire edilizia funeraria, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

ARTICOLO 29- OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE E AREA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione, nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. Inoltre, è istituito un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri.
2. Per coloro che ne fanno richiesta, le ceneri del caro estinto, possono essere disperse in un'apposita area individuata a destra della cappella.
3. Per cerimonie laiche e riti funebri di religioni diverse da quella cattolica sarà adibita l'area ubicata sul lato destro della cappella.

ARTICOLO 30— PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano cimiteriale, previa acquisizione del parere dell'A.S.L. e dell'ARPAS. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepolture a sistema di tumulazione, di nicchie ossarie/cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni ed eventuali inumazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g) dovrà prevedere le caratteristiche costruttive delle sepolture private.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel piano deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VI

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 31— CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione del campo ad inumazione, sono disciplinati dalle norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
 - a) ad inumazione a rotazione decennale nel campo comune di tipo tradizionale;
 - b) a tumulazione in loculi stagni o nei manufatti (tombe a terra e cappelle di famiglia), realizzati dal Comune o dai concessionari di aree;
 - c) in cellette ossario-cinerario (c.d. colombario);
 - d) a tumulazione provvisoria come indicato nell'Art. 28.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
4. Il Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato, ha il compito di valutare, per ogni richiesta di sepoltura in tomba di famiglia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
5. In assenza di vincoli, il nulla-osta alla sepoltura può essere concesso verbalmente dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, al concessionario o agli aventi titolo.

ARTICOLO 32- SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE

1. Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di denuncia del decesso presso gli uffici comunali o di richiesta di traslazione per esumazione o estumulazione e sono a pagamento secondo le tariffe in vigore.
2. Sono gratuite le sepolture individuali nei seguenti casi:
 - a) inumazione a turno ordinario di rotazione di 10 anni, quando si tratti di cadaveri di persone i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali del Comune non abbienti, nell'area all'uopo destinata, ubicata sul lato sinistro dell'ingresso principale;
 - b) esumazione o estumulazione, esclusivamente se finalizzate alla raccolta di ossa destinate alle sepolture collettive nell'Ossario comune.
3. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

ARTICOLO 33- ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Il piano regolatore cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture.
2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
 - a) delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
 - b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
 - c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
 - d) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali
3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune devono essere stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di mettere in opera nei casi di inumazione gratuita (di cui all'art. 32 comma a), salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, una croce, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma precedente, anche il numero progressivo di sepoltura.

5. A richiesta dei privati, in caso di inumazione, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l'apposizione di un copri fossa.
6. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità previa diffida dell'interessato; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto.
7. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, deve essere presentata, sottoscritta dall'interessato, anche la traduzione in lingua italiana.
8. L'Ufficio del Servizio Cimiteriale ha facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio, trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.
9. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente, sono applicate le sanzioni previste dell'art. 91 del presente regolamento. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34- AVVISI DI SCADENZA.

1. E' compito del Responsabile del Servizio o suo delegato, autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale ogni anno redige l'elenco, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, da effettuarsi nell'anno successivo.
3. Provvederà inoltre a pubblicare all'albo pretorio comunale l'elenco delle concessioni scadute quando non sia stato possibile individuare gli eventuali eredi.

ARTICOLO 35- ESUMAZIONI ORDINARIE

1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:
 - a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
 - b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata salvo i casi di richiesta di rinnovo ai sensi dell'Art. 54 comma 3.

2. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
4. E' compito del Responsabile del Servizio ASL di medicina Legale o suo delegato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico del Comune qualora venga accertato lo stato di indigenza dei famigliari.
6. Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 36— RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in cassette di zinco riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; esse vengono fornite a pagamento da ditta del settore a scelta dell'interessato.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in:
 - a) cellette ossario-cinerario;
 - b) in loculi/manufatti già concessi, fino al completamento della loro capienza e per la durata della concessione preesistente;
 - c) in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
 - d) ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori dal cimitero comunale.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i resti ossei sono conservati nel deposito mortuario per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a diciotto mesi. Al termine del periodo, le ossa sono destinate alla raccolta collettiva nell'ossario comune.
4. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura, sono recuperati gli oneri sostenuti.

ARTICOLO 37- ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, previo parere favorevole dell'ASL per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta

dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per istanza di cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato.
3. Ai sensi dell'art 20 del RR 9 novembre 2004, n.6, la presenza di personale della ASL può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale solo in casi particolari, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Quando viene accertato che il defunto è deceduto per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio alla salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti.
6. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285 ss.mm. e ii.

ARTICOLO 38— ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato ai sensi dell'art. 49 (salvo richiesta di rinnovo ai sensi dell'Art. 69) o effettuate dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei termini di cui sopra, su richiesta dei famigliari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Qualora al momento dell'estumulazione, risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa da parte dei famigliari, verrà praticata nella cassa metallica una adeguata apertura e si provvederà all'inumazione per un periodo di cinque anni (per estumulazioni effettuate dopo 20 anni dalla tumulazione) o 10 anni.
4. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.
5. Le estumulazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti o di chi le ha disposte.
6. Per le inumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 dei R.D. 23/12/1865, n. 2704 e ss.mm.ii., trasmettendo all'ufficio di competenza l'importo delle spese sostenute comprensivo dei costi del personale, relativamente alle operazioni svolte.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione dei cadaveri finalizzata alla raccolta delle ossa alla scadenza del termine di cui al comma 1, a condizione che sussista il consenso unanime da parte di tutti gli aventi titolo e ove possibile assumendo l'impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.

8. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione ordinaria sono a carico del Comune, qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.
9. Possono essere autorizzate esclusivamente le seguenti estumulazioni straordinarie:
 - a) Trasferimento in tipologia di sepoltura differente da quella di origine (es da loculo ad area o viceversa)
 - b) Trasferimento in sepoltura già concessa
 - c) Trasferimento in nuovo loculo per comprovate difficoltà di accesso alla sepoltura di origine da parte dei familiari del defunto con grado di parentela non superiore al primo(coniuge, figlio o genitore). Le condizioni fisiche disagiate devono essere comprovate da apposita certificazione medica
 - d) Trasferimento in nuovo loculo al fine di acquisire un loculo adiacente nei casi di cui all'art. 55 comma 2

ARTICOLO 39— ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

1. Il Responsabile del Servizio può per motivi di igiene, eventualmente previo parere della ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Concessionario o degli aventi titolo;
3. in caso di disinteresse da parte degli stessi, gli oneri sono a carico del Comune. Tale disinteresse comporterà l'applicazione dell'art. 77 comma e) del presente Regolamento relativo alla decadenza della concessione.

ARTICOLO 40— RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. Per comprovate esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai famigliari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.

ARTICOLO 41- OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale.

ARTICOLO 42— OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto qualora presenti, previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare uno dei quali è consegnato ai famigliari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.
2. Indipendentemente dalla presenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 43— DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali derivati dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa. I resti lignei e gli avanzi di indumenti dovranno essere stoccati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione autorizzati. Le parti metalliche: ottone, piombo e zinco, previa disinfezione in caso di pericolosità, andranno avviate a rottamazione.
2. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella disponibilità del servizio cimiteriale e sono destinati a rottamazione o alienazione tramite asta pubblica il cui ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. A richiesta degli aventi titolo, da presentare prima dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione, può essere autorizzato l'asporto di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego in altri cimiteri per sepoltura di congiunti dei richiedenti ovvero, in previsione del riutilizzo, il recupero e deposito temporaneo nel magazzino del cimitero per un periodo massimo di 6 mesi soggetto a tariffa.
4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, decorsi i termini di deposito temporaneo sono destinati a rottamazione o alienazione.
5. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VIII CREMAZIONE

ARTICOLO 44—AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 3 della legge 130/2001. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero di Cagliari o altri centri disponibili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81, del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
3. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

ARTICOLO 45- URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.
2. A richiesta degli interessati ed in base alla concessione, le urne sono collocate nel Cimitero del Comune di Domus de Maria in apposita celletta o nicchia definita "colombaro"; possono inoltre essere collocate in tutte le altre sepolture private secondo la capienza di ciascuna come previsto dalla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 46- CONSEGNA E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto, di dimensioni previste dalla legge.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La manifestazione di volontà del defunto, relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso. E' resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76,77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione;
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto. Dovrà, altresì, contenere i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
 - che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
6. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.
7. la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
8. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riguardo all'affidatario designato per la custodia personale delle ceneri. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.

11. L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenenti le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si

ARTICOLO 47— DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La dispersione può avvenire:
 - a. nell'area di dispersione nel cimitero comunale all'aperto a ciò destinata ubicata sul lato destro della cappella principale
 - b. in area privata aperta, fuori dal perimetro urbano e con il consenso del proprietario, le richieste dovranno preventivamente essere valutate dagli uffici interessati;
 - c. in mare, nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore a un Km dalla linea di costa. La dispersione nel mare, deve intendersi vietata nell'Area Marina Protetta. Nelle aree fuori da suddetto perimetro può essere consentita, fuori dal periodo di balneazione (maggio-ottobre) e restando soggetta a tutte le disposizioni e/o limitazioni dell'autorità marittima territoriale competente.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada.
4. La dispersione in area cimiteriale può essere soggetta al versamento di una tariffa che sarà eventualmente stabilita con la Delibera della Giunta Comunale delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune a cura del gestore del cimitero che ha effettuato la cremazione.

CAPO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 48- ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, o altro mezzo, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 49- DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, non rispettose del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli qualora non accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio o suo delegato, valutata la fattibilità, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 50- DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare foglie e sterpaglie sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g. calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 51— RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.
3. Per riti funebri laici o di religioni diverse da quella cattolica viene individuata l'area ubicata a destra della cappella;

ARTICOLO 52— FIORI E PIANTE E ORNAMENTALI

1. Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. È consentito l'ornamento della sola lapide.
2. Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell'area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.
3. Nelle gallerie di loculi e ossari è vietato depositare fiori e piante sul pavimento, in occasione del funerale.
4. Nelle cappelle e tombe di famiglia è possibile piantare essenze nel rispetto del progetto autorizzato. Il concessionario è tenuto comunque alla cura delle piantumazioni in modo da non arrecare disagio sui percorsi comuni, alle sepolture limitrofe e alla gestione delle pulizie e della manutenzione cimiteriale.
5. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.
6. La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

ARTICOLO 53— MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO X CONCESSIONI

ARTICOLO 54- SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune ai sensi del DPR 285/90 capo 18, art. 90.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc....);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc....);
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa e delle spese contrattuali, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e personale o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria;
 - d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;

- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ARTICOLO 55- DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) a) In 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle) e collettività;
 - b) b) In 30 o 90 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) c) In 30 o 90 anni per i loculi e le sepolture private individuali;
 - d) d) In 10 anni per la sepoltura privata in campo di inumazione.

La tariffa, stabilita da apposita delibera di Giunta sarà proporzionata alla durata della concessione

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (anche pretermine) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della sepoltura.

ARTICOLO 56— MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione delle concessioni delle sepolture a tumulazione avviene di norma per ordine progressivo delle sepolture disponibili. In base alla disponibilità dei loculi è consentita la scelta da parte dei familiari del defunto.
2. Per le concessioni di sepolture costruite dal comune si osservano le seguenti priorità:
 - a) Tumulazione di salma
 - b) Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri
 - c) Traslazione di salma a richiesta dei concessionari
 - d) Concessione a persone viventi per tumulazione futura qualora sia comunque assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a)
3. Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale
4. Le richieste di loculi superiore a tre saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale
5. Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente

6. L'assegnazione delle aree per la realizzazione delle sepolture collettive (cappelle, loculi di famiglia, etc.) avviene osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a. Presenza di cadavere (facendo riferimento alla data di morte);
 - b. Residenza del richiedente;
 - c. Età del richiedente;
 - d. Data di presentazione della domanda di concessione;
7. Le sepolture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
8. La concessione non può essere fatta a Società, Aziende, Enti o persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 57- USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da chi ne ha titolo, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Tali operazioni sono autorizzate dal Comune.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, non vanta alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 58— MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura per le parti da lui costruite o installate. Tali manutenzioni sono subordinate all'inoltro di richiesta scritta presso l'Ufficio cimiteriale che autorizza a fronte del versamento dell'apposita tariffa.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari ed autorizzata dall'ufficio Cimiteriale.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura, quando non sia stato effettuato il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.
6. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti per motivi di decoro, sicurezza o igiene, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario.

ARTICOLO 59- SUBENTRI

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 71, sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro massimo 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la volturazione del contratto di concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In pendenza della volturazione per morte del concessionario, il manufatto non potrà essere utilizzato per nuove sepolture.
3. La volturazione dell'intestazione della concessione è effettuata dall'Ufficio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 71 (che assumono la qualità di concessionari), attraverso un apposito atto da allegare al contratto originario.
4. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. L'atto di volturazione sarà efficace per la durata residua della concessione.

5. Gli uffici cimiteriali venuti a conoscenza della morte del concessionario, in presenza di più discendenti legittimi o aventi diritto ai sensi dell'art. 71 e dovendo procedere alla volturazione, in caso di irreperibilità di tutti o di alcuni dei suddetti successori, attiveranno la procedura di decadenza del diritto di successione nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 77.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 5 anni dalla scadenza del termine della concessione, il Comune, con provvedimento del Sindaco, provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 60- RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per sepolture collettive, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, al rimborso di una somma pari a 1/3 della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.
3. La rinuncia può essere accettata anche in caso in cui il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri e il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
4. In tal caso viene riconosciuto, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere oltre al rimborso della tariffa di cui al comma 2).

ARTICOLO 61- COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o loculi familiari impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Testo Unico Edilizia e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di concessione dell'area, pena la decadenza.
2. Le opere da realizzare sono soggette all'approvazione degli Enti competenti ed al rispetto dei tempi di inizio e fine lavori secondo i Regolamenti vigenti.
3. Per motivi da valutare caso per caso, il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata.

ARTICOLO 62- REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio previo accertamento dei relativi presupposti. Verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese per il trasporto delle opere e i cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63- DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata dal Sindaco a seguito degli accertamenti da parte del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere, della sicurezza e della salute pubblica;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
 - g. quando trascorso un anno dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario e agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 64- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 65- ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.
2. Allo scadere dei termini, se gli interessati non avranno preventivamente richiesto il rinnovo o disposto per la diversa collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Gli interessati possono comunque richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e altri oggetti simili.

CAPO XI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 66- ACCESSO AL CIMITERO - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'accesso al cimitero finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di manutenzione e nuove costruzioni è sempre subordinato all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente.
2. Per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauri e riparazioni, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria anche di piccola entità.
3. L'esecuzione di tutte le opere di cui sopra è subordinata al pagamento di una tariffa e a un eventuale deposito cauzionale che il Responsabile del Servizio disporrà in base all'entità dei lavori.
4. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità.
5. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori; nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori.

6. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto e di norma negli orari di apertura del cimitero.
7. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l'utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle nel rispetto di determinati orari.
8. E' fatto divieto d'uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi a servizio dell'attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell'utenza e degli operatori comunali.
9. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 67 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e relative varianti anche in corso d'opera, debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 e nel Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 68 - RESPONSABILITÀ

1. I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

2. La cura, la manutenzione e il buono stato di conservazione dei manufatti privati è ad esclusivo carico dei concessionari/referenti o loro eredi, pena la decadenza della concessione.

ARTICOLO 69- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI

1. Nella costruzione di manufatti da parte dei privati (tombe, cappelle, edicole, ecc..), la ditta deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio in merito a:
 - a) eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni; - eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni;
 - b) opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario, anche
 - c) oscurate;
 - d) transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
 - e) eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro.
2. Qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio; la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso.
3. È altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.
4. È fatto divieto:
 - a) depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
 - b) lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza, o comunque sversare i residui nella rete fognaria;
5. Il materiale di risulta, proveniente dalle lavorazioni, deve essere convogliato alle discariche e i luoghi di lavoro relativi al cantiere o confinanti dovranno essere ripuliti a fine lavori in modo da ripristinare la situazione iniziale.
6. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa; il Responsabile del Servizio non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi.
7. Nei giorni festivi e prefestivi o comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.

ARTICOLO 70- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI ALTRE FESTIVITA'

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti e di altre festività esporrà gli avvisi indicanti i periodi di assoluto divieto di ogni attività (cantieri, accesso con auto, ecc....) all'interno del cimitero.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del cantiere, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 71- VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'ufficio competente la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO XII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 72- ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

1. L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nel cimitero comunale aree e tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

ARTICOLO 73- MAPPA

1. Presso i servi demografici è tenuta una rappresentazione delle sepolture, al fine dell'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa delle sepolture può essere tenuto anche su supporti informatici.
 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nel registro delle sepolture.
 4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. generalità del defunto o dei defunti;

- b. la struttura schematica con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d. gli estremi del titolo costitutivo;
- e. la data ed il numero di concessione;
- f. la natura e la durata della concessione;
- g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

ARTICOLO 74- REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285190, il registro delle sepolture dove vengono annotate tutte le operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Gli uffici preposti mantengono aggiornato lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 75 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Per le concessioni antecedenti al 10.02.1976 (data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 che ha soppresso l'istituto dell'immemoriale) il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria procederà all'aggiornamento delle concessioni stesse, previo pagamento del canone di cui in tariffa.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 76 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni delle disposizioni del Regolamento Governativo D.P.R. n° 285/90 (le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 77— CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non venga raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 78 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità.

ARTICOLO 79 - NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.